

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 1 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Modello di organizzazione e gestione (ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

PARTE SPECIALE F **Reati Tributari**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di AS 24 ITALIA S.R.L. il 22 giugno 2021
Primo aggiornamento con delibera del CdA 31 marzo 2025

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 2 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

1. PREMESSA

Con la legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", è stato inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies, rubricato "*Reati tributari*", che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle seguenti ipotesi di reato:

- 1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- 2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- 3) emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8);
- 4) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- 5) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

Successivamente, con il D.lgs. 75/2020 (da ultimo modificato dal D.lgs. 156/2022) la responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 è stata estesa anche ad altre ipotesi di reato contemplate dal D.lgs. 74/2000, qualora la condotta criminosa sia commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi di reato:

- dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quarter D.lgs. n. 74/2000).

Al fine di prevenire la realizzazione di taluno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001, occorre innanzitutto partire da una analisi preliminare della struttura delle fattispecie per poi procedere, mediante un approccio prettamente casistico, all'individuazione delle principali tecniche di realizzazione delle ipotesi di reato di volta in volta esaminate, cui è collegato il regime di responsabilità posto a carico dell'Ente.

Pertanto, si indica di seguito l'esame delle fattispecie previste e punite dal D.Lgs. n.74/2000, nonché delle definizioni contenute nell'articolo 1 del predetto Decreto Legislativo.

2. FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

Preliminare a qualsiasi altra valutazione è l'esame delle definizioni contenute nell'articolo 1 del predetto decreto legislativo.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 3 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Articolo 1 D.Lgs. 74 del 2000 – “Definizioni”.

“Ai fini del presente decreto legislativo:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;*
- b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;*
- c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;*
- d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;*
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;*
- f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;*
- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.*

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 4 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono:

- 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;*
- 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;*

quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono:

- 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;*
- 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;*
- 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza".*

Articolo 2 D.lgs. 74 del 2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 5 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Brevi cenni sulla fattispecie

Preliminarmente si precisa come ai fini della responsabilità amministrativa degli enti rilevino soltanto il primo comma della norma, e quindi soltanto la presentazione della dichiarazione contenente dati mendaci, e il comma 2 *bis* che individua un'ipotesi attenuata qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila.

Per mera completezza espositiva si evidenzia la differenza con la previsione del II comma della norma che fa riferimento non solo alla condotta di registrazione delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ma anche a quella di detenzione delle stesse a fini di prova, svincolando quindi la conservazione dalla necessaria presenza di una contabilità.

Procedendo nell'analisi della fattispecie prevista dall'art. 25 *quinquiesdecies* di recente introduzione, si sottolinea come la condotta sia caratterizzata dall'utilizzo, da parte del contribuente, di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Autore del reato può essere chiunque assume la qualifica di contribuente ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto e che presenta le relative dichiarazioni annuali.

L'art. 1 lett. c) del decreto legislativo annovera fra i soggetti attivi anche gli amministratori, i liquidatori e i rappresentanti di società, enti e persone fisiche, cioè soggetti diversi dal contribuente ma titolari del potere di rappresentare la società o l'ente nell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione.

Il reato si realizza con una condotta composta da due fasi, in cui la prima è il reperimento e la registrazione nelle scritture contabili delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, la seconda, è la presentazione della dichiarazione, momento in cui si consuma il reato.

Le dichiarazioni tributarie che vengono prese in considerazione dal reato sono unicamente quelle previste ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Per quanto invece attiene al concetto di <<altri documenti>> la lettera a) dell'art. 1, fa riferimento agli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie e che svolgono la funzione di sostituire l'obbligo di emettere la fattura.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 6 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

È il caso, per esempio, delle ricevute fiscali, degli scontrini fiscali, delle note di variazione di debito e di credito.

Con il riferimento a “*operazione inesistente*” la norma intende il richiamo a qualsiasi rapporto a contenuto economico rilevante per la norma tributaria che può essere inesistente dal punto di vista oggettivo, laddove le parti documentino un’operazione mai posta in essere (cosiddetta falsa fatturazione), ovvero documentino un’operazione realmente avvenuta ma in maniera parziale e per quantitativi inferiori a quelli indicati (cosiddetta sovrapproduzione quantitativa).

L’inesistenza è invece soggettiva laddove la fattura, o il documento equipollente, riporti l’indicazione di nominativi diversi rispetto a quelli effettivamente partecipanti all’operazione.

Si precisa che il falso rilevante è quello che incide sul cessionario o sul committente, mentre il falso che cade sul cedente o commissionario entra nell’orbita applicativa dell’art. 8 del decreto 74.

In altri termini, il formale destinatario del documento (il cessionario o committente ivi indicato) che, senza aver effettuato il pagamento (sostenuto da altro e diverso soggetto), utilizza la fattura inserendo nella propria dichiarazione annuale il relativo costo tra gli elementi passivi, si rende responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta posto che ha indicato un elemento passivo fittizio e cioè un costo non sopportato realmente, quindi non vero.

Quanto, infine, al riferimento all’indicazione di elementi passivi fittizi soccorre nuovamente la definizione fornita dall’art. 1 alla lettera b) che definisce gli “*elementi attivi o passivi*” come le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta.

Articolo 3 D.lgs. 74 del 2000 – “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a. l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 7 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

<i>b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</i> <i>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i> <i>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”</i>

Brevi cenni sulla fattispecie

Tale fattispecie si contraddistingue per l'uso di mezzi artificiosi diversi dall'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la norma costruisce un'ipotesi di frode in grado di contenere modalità di evasione più ampie e differenziate rispetto all'ipotesi prevista e punita dall'art. 2 che contiene invece una puntuale tipizzazione delle condotte illecite.

Il mendacio che deve inficiare la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 si risolve nella indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie dando, quindi, rilevanza alle condotte che ricadono tanto sulla base imponibile quanto sulla determinazione dell'imposta quali i crediti di imposta e le ritenute.

Nel concetto di elementi attivi come previsto nella norma rientrano tutte le voci che determinano un decremento della base imponibile: oltre ai ricavi, le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive che concorrono alla formazione del reddito o delle basi imponibili.

A differenza del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la fattispecie di cui all'art. 3 richiede per la punibilità il contemporaneo superamento di due determinate soglie quantitative:

- la prima ragguagliata all'imposta evasa che deve superare i 30.000,00 euro;
- la seconda – rapportata all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi – che deve superare il rapporto

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 8 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

proporzionale del cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, un milione e cinquecentomila euro ovvero ancora qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

La condotta ha nella presentazione di una dichiarazione falsa la sua fase terminale ma si realizza attraverso una condotta fraudolenta che può distinguersi in tre modalità attuative:

- operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
- utilizzo di documenti falsi;
- utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

È sufficiente la presenza di una soltanto delle forme di frode con la dichiarazione mendace per realizzare, sussistendo gli altri elementi tipizzanti, la fattispecie del delitto di dichiarazione fraudolenta attraverso altri artifici.

Si rammentano le definizioni contenute nell'art. 1 del D.lgs. 74 del 2000:

- lett. g-bis) per *"operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente"* si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- lett. g-ter) per *"mezzi fraudolenti"* si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Quanto all'utilizzo di documenti falsi, considerato che l'art. 2 punisce l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rientrano nel perimetro applicativo dell'art. 3 tutti i documenti mendaci diversi dalle fatture e dagli altri documenti dotati di analoga rilevanza fiscale, ma aventi nello stesso tempo valenza probatoria analoga a quella delle fatture in base alle norme tributarie (quali per esempio le note di variazione, le ricevute emesse dai lavoratori autonomi occasionali, i contratti di compravendita recanti dati non conformi a verità).

Infine, la terza tipologia di condotta tipica è costituita dall'avvalersi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. La condotta posta in essere, per aver rilevanza penale, deve avere concreta valenza ingannatoria in grado realmente di sviare l'attività di accertamento ed indurre in errore l'amministrazione finanziaria rimanendo nel

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 9 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

perimetro del penalmente irrilevante le mere irregolarità o imprecisioni destinate a rendere soltanto meno agevole l'attività ispettiva dell'amministrazione finanziaria ma prive di effettiva capacità ingannatoria.

Va anzitutto chiarito, con riguardo alla nozione, genericamente definita dalla norma, di "*mezzo fraudolento*", che, se è vero che tale elemento appare indiscutibilmente dotato, nella struttura del reato, di una propria autonomia, è evidente che lo stesso non può certo identificarsi in mere condotte di mendaci indicazioni di componenti attivi, già considerate dalla norma all'interno della "*falsa rappresentazione*". Allo stesso tempo, non parrebbe possibile qualificare come mezzo fraudolento nemmeno la condotta di sottofatturazione dei ricavi, ricorrente allorquando venga, ad esempio, emessa una fattura avente un corrispettivo inferiore a quello reale.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel tentativo di fornire una definizione e colmare la lacuna della norma ha indicato come la semplice violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione, pur se finalizzata ad evadere le imposte, non sia sufficiente ad integrare il delitto in esame, dovendosi verificare se nel caso concreto la violazione sia posta in essere con un grado di insidiosità tale da ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Occorre, a fianco della falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili e nella dichiarazione, l'impiego di artifici idonei a ostacolare l'accertamento della situazione contabile.

Si pensi al caso di vendite immobiliari in cui per occultare i maggiori introiti ricavati dalle vendite, si siano posti in essere, tra gli altri accorgimenti, il pagamento in contanti di una parte del prezzo e l'omissione della registrazione dei contratti preliminari riportanti il prezzo reale.

Sempre secondo l'interpretazione della giurisprudenza i mezzi fraudolenti possono anche consistere in comportamenti di per sé stessi leciti, che acquistano natura illecita solo per il contesto di mendacio contabile a cui sono collegati e per lo scopo fraudolento di impedire agli uffici fiscali la scoperta di detto mendacio.

Articolo 4 D.Lgs. 74 del 2000 – "Dichiarazione infedele"

"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 10 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Brevi cenni sulla fattispecie

Asse portante della fattispecie sopra descritta è la presentazione di una dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o all'imposta sul valore aggiunto che sia ideologicamente falsa. La necessaria assenza di qualsiasi ulteriore comportamento a sostegno del mendacio ne giustifica il rilevato ruolo di confine tra le fattispecie di reato previste e punite dagli artt. 2 e 3 D.lgs. 74/2000.

Le dichiarazioni fiscali prese in considerazione sono quelle utili per la determinazione della base imponibile da sottoporre a tassazione e, dunque, per il calcolo dell'imposta dovuta. Ne consegue quindi l'irrelevanza penale di quelle dichiarazioni volte a portare a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria dati meramente identificativi, in quanto prive dell'indicazione di basi imponibili e, quindi, destinate a rimanere atipiche anche in presenza di informazioni mendaci.

La dichiarazione, per rilevare penalmente, deve esse non conforme a verità, ossia deve indicare "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti". In sostanza, un'indicazione solo parziale, all'interno della dichiarazione fiscale, dei ricavi o dei corrispettivi effettivamente conseguiti, oppure dalla indicazione di costi non effettivamente sostenuti. La norma individua due soglie di punibilità generali, entrambe da superarsi affinché sussista la responsabilità penale: la prima di queste è commisurata all'imposta evasa che deve pari a 100.000,00 euro, mentre la seconda prende in considerazione gli elementi attivi sottratti all'imposizione, che devono essere superiori al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 11 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

indicati in dichiarazione. Tuttavia, tal ultima soglia è comunque superata qualora gli elementi attivi sottratti a tassazione siano in valore assoluto superiori a due milioni di euro.

La previsione di cui al comma 1-bis, invece, nega rilevanza penale:

- alla non corretta classificazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti,
- alla valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali,
- alla violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità in base alle norme tributarie di elementi passivi reali

Il comma 1-ter, infine, con riferimento alle valutazioni di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, i cui criteri non siano stati indicati a bilancio, prevede la non punibilità delle valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

La potenziale responsabilità dell'Ente in relazione a tale fattispecie ricorre solo qualora la condotta incriminata sia commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro.

Articolo 5 D.Lgs. 74 del 2000 – “Omessa Dichiarazione”

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. “

Brevi cenni sulla fattispecie

Il reato di omessa dichiarazione muove dalla volontà del Legislatore di punire colui che si sottrae integralmente all'obbligo fiscale. Trattasi di un reato omissivo proprio ed istantaneo, che vede la

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 12 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

consumazione coincidere con lo scadere del novantesimo giorno successivo al decorrere del termine prescritto dalla normativa fiscale per presentare la dichiarazione dei redditi.

Occorre precisare che, ai fini della configurazione del reato, non sono rilevanti le dichiarazioni di inizio e di cessazione dell'attività in quanto le stesse svolgono una funzione meramente identificativa. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda le dichiarazioni "infrannuali" previste in caso di fallimento, liquidazione, trasformazione ecc. della società. A tal proposito, la riforma del 2015 ha provveduto ad eliminare l'applicabilità della norma incriminatrice alle sole dichiarazioni annuali, estendo la punibilità anche alle omissioni concernenti le dichiarazioni infrannuali.

Infine, il Legislatore ha subordinato la punibilità della condotta, in questo caso omissiva, alla sola quantificazione dell'imposta evasa in misura pari a 50.000 euro. L'eventuale superamento della soglia di punibilità dovrà essere verificato sottraendo, alla cifra non dichiarata, l'entità delle "somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della scadenza" del termine di presentazione della dichiarazione.

La vera novità apportata dalla riforma del 2015 è racchiusa nel co. 1- bis della norma, laddove è stata reintrodotta la sanzione penale per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Anche in questo caso, la soglia di punibilità prevista è pari ad euro 50.000.

La potenziale responsabilità dell'Ente in relazione a tale fattispecie ricorre solo qualora la condotta incriminata commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro.

Articolo 8 – "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Brevi cenni sulla fattispecie

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 13 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

La condotta punita consiste nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza che in alcun modo rilevi l'eventuale loro successivo annullamento ed essendo, invece, indispensabile che il documento esca dalla sfera di fatto e di diritto del cedente mediante la consegna o la spedizione.

Il reato si perfeziona infatti con l'emissione, o il rilascio, delle fatture o documenti equipollenti fittizi, cioè all'atto del trasferimento nella sfera di disponibilità di altro soggetto effettuato nelle forme previste dalla norma (ad esempio, nell'ipotesi di fattura con la consegna o spedizione all'altra parte), ovvero con le modalità adeguate in relazione al tipo di documento, a prescindere dalla sua relativa consegna o spedizione all'altra parte interessata.

Tale condotta, inoltre, deve essere posta in essere con la finalità particolare di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

L'art. 1 lett. d) del Decreto 74 del 2000 specifica che: *"il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi".*

Il secondo comma della norma prevede un'ipotesi attenuata qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, sia inferiore a euro centomila.

Articolo 10 – "Occultamento o distruzione di documenti contabili"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Brevi cenni sulla fattispecie

La norma in esame tutela il corretto ed efficace svolgimento dell'attività degli organi di verifica fiscale e punisce la frapposizione di ostacoli, da parte del contribuente, al regolare esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale. Si tratta di un reato di pericolo che non richiede, per la sua realizzazione, il verificarsi di un effettivo danno per l'Erario.

Le condotte rilevanti consistono alternativamente nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, di determinati documenti rilevanti ai fini fiscali.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 14 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Con il termine occultamento la norma fa riferimento al nascondimento materiale che assume rilievo quando è idoneo a rendere irreperibile la documentazione, indipendentemente dalla modalità attuativa.

Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che la mera collocazione irregolare delle scritture non integri il reato se il contribuente indica il luogo ove tali scritture si trovano e le stesse vengono agevolmente rinvenute.

La distruzione, invece, consiste nell'eliminazione fisica del documento e può essere ottenuta o con l'annientamento in qualsiasi modo del supporto cartaceo o magnetico ovvero con il renderne inintelligibile il contenuto (ad esempio mediante abrasioni e cancellature).

La nozione di distruzione non può essere estesa fino a comprendere cancellazioni o abrasioni di poco conto ma deve determinare l'impossibilità di ricostruire i redditi e il volume d'affari.

Sia l'occultamento che la distruzione possono anche essere parziali, nel senso che non devono avere necessariamente ad oggetto l'intera documentazione la cui conservazione è obbligatoria, essendo invece sufficiente che riguardi solo una parte della stessa se non consente la reale ricostruzione della documentazione medesima.

Oggetto materiale del reato sono le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Occorre a tal fine far riferimento alle norme che impongono tale tenuta e, pertanto, non soltanto quelle previste ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA ma anche tutte le altre scritture contabili obbligatorie per legge che abbiano un qualche interesse ai fini della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Per la sussistenza del delitto non è di per sé sufficiente l'occultamento o la distruzione, totale o parziale, delle scritture o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ma è necessario che tale attività abbia causato l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

In ultimo va precisato che la norma punisce la condotta descritta quando è finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e che pertanto l'elemento soggettivo che deve accompagnare la realizzazione della condotta è escluso nell'ipotesi in cui il soggetto persegua finalità diverse da quelle dell'evasione. Si pensi ad esempio al caso di occultamento o distruzione di documenti dai quali emerga un reddito tassabile minore rispetto a quello risultante dalla documentazione residua, allo scopo di far apparire la situazione economico-patrimoniale dell'impresa più prospera di quanto effettivamente non sia, per ottenere finanziamenti, ovvero nel

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 15 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

caso un dipendente occulti o distrugga la contabilità dell'imprenditore non per consentirgli l'evasione bensì per danneggiarlo.

Articolo 10 quater D.Lgs. 74 del 2000 - "Indebita compensazione"

"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito ."

Brevi cenni sulla fattispecie

Il delitto di cui all'art. 10- quater punisce ogni compensazione che utilizzi crediti qualificati come non spettanti.

Il Legislatore ha ritenuto, altresì, di dar vita a due autonome ipotesi di reato: una, prevista al 1 comma dell'art. 10 quater, avente ad oggetto la compensazione compiuta contrapponendo a debiti tributari dei crediti non spettanti (ma esistenti): una seconda, più grave, prevista dal comma 2 riguardante le compensazioni attuate ricorrendo a crediti inesistenti.

La condotta quindi è di tipo commissivo, risolvendosi nell'effettuazione di una compensazione, in sede di versamento, tra il debito fiscale e imposte di credito in realtà non spettanti o inesistenti.

In tale ambito, parrebbero rilevare penalmente i soli debiti relativi ad imposte dirette ed IVA oggetto di indebita compensazione; dovrebbero rimanere escluse, al contrario, debiti IRAP o contributivi.

La potenziale responsabilità dell'Ente in relazione a tale fattispecie ricorre solo qualora la condotta incriminata commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 16 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Articolo 11 – “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Brevi cenni sulla fattispecie

La condotta punita consiste nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti diretti ad eludere l'adempimento di obbligazioni tributarie o di sanzioni o di interessi che scaturiscono dall'inosservanza di norme tributarie in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il concetto di alienazione simulata abbraccia tutti i casi di trasferimento della proprietà di un bene in cui la volontà, manifestata all'esterno, non corrisponde alla reale intenzione delle parti, realizzandosi così una divergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva, sia nella forma della simulazione assoluta (le parti non vogliono in realtà porre in essere un negozio) sia in quella relativa (le parti vogliono un negozio diverso da quello stipulato).

La simulazione, in altri termini, crea una situazione giuridica apparente diversa da quella reale.

La cessione effettiva di un bene, quand'anche idonea ad affievolire le garanzie per l'Erario, di per sé sola non integra gli estremi oggettivi della fattispecie in esame. Non ogni atto di depauperamento, quand'anche dolosamente preordinato ad impedire il soddisfacimento coattivo del credito tributario, viene in rilievo nell'applicazione della norma incriminatrice ma solo quello al quale si accompagna qualche artificio atto ad impedire o sviare la reazione del fisco.

Con riferimento al compimento di altri atti fraudolenti, l'espressione ha carattere residuale e comprende tutti quegli atti diversi dalle alienazioni simulate e consistenti in negozi giuridici realizzati

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 17 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

al fine di rendere inefficace la riscossione attraverso la diminuzione o la eliminazione delle garanzie che potrebbero assicurare all'Erario il soddisfacimento della pretesa tributaria.

Sotto tale ultimo aspetto è stato ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in un caso concreto, che lo spostamento della sede sociale, con tutte le conseguenze che esso determina anche in punto giurisdizione dell'eventuale giudice procedente, costituisce un ostacolo a tale procedura in tutti i casi in cui esso sia giustificato con un trasferimento di proprietà non effettivo.

In altri termini si deve considerare <<atto fraudolento>> ogni comportamento che, formalmente lecito, sia tuttavia caratterizzato da una componente di artificio o di inganno. Si pensi alla disposizione di un'ingente somma ma con prelievi frazionati in importi che si situano al di sotto di un limite di tracciabilità con conseguente esenzione da ogni possibilità di controllo. Tale operazione formalmente lecita è tuttavia caratterizzata da una componente di artificio potenzialmente idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Art. 21 D.lgs. 74/2000 Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti.

1. L'ufficio competente irroga [comunque] le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.

2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti”.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 18 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 19 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

3. PROCESSI SENSIBILI

Considerato che non è possibile, in astratto, escludere la realizzazione di reati tributari in ambito societario, qualunque sia la realtà economica di riferimento, AS 24 ITALIA ha individuato le seguenti attività come “attività a rischio”:

- Gestione e tenuta della documentazione contabile (registrazione nei registri obbligatori e conservazione degli stessi);
- Gestione delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi (redazione e presentazione della dichiarazione annuale IVA, IRES o IRAP);
- Gestione del ciclo attivo di fatturazione e rapporto con i clienti (emissione fattura, controllo solvibilità cliente e gestione del contratto);
- Gestione del ciclo passivo di fatturazione e rapporto con i fornitori (registrazione e pagamento fattura, qualifica del fornitore, presenza e corrispondenza richiesta d’acquisto);
- Gestione della tesoreria.

Inoltre, come sopra sinteticamente indicato, sono considerate come sensibili le seguenti attività che possono rappresentare il presupposto di fatto per la realizzazione dei reati considerati nel presente documento:

- selezione e adeguata identificazione dei fornitori e dei consulenti;
- gestione dei contratti;
- gestione delle attività volte alla predisposizione del bilancio;
- rapporti infragruppo.

Occorre precisare che, la Società, in virtù della sua appartenenza ad un Gruppo e delle attività che svolge, effettua operazioni di “transfer pricing”, ovvero operazioni aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni/servizi/intangibili avvenuta tra entità appartenenti allo stesso gruppo multinazionale.

Sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale e delle osservazioni da tempo formulate dalla dottrina penalistica, si esclude la rilevanza di tali operazioni ai fini della presente Parte Speciale, con particolare riferimento all’ipotesi di reato di cui all’art. 3 d.lgs. 74/2000.

Infatti, per perfezionare tale fattispecie delittuosa, è necessaria l’esistenza di un c.d. falsa rappresentazione contabile, che mal si concilia con l’effettività delle operazioni infragruppo e con le relative attestazioni contabili.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 20 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Si tratterebbe, quindi, di un comportamento doloso tenuto in aperta violazione di tutte le procedure adottate dalla Società.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, tutti coloro che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati tributari sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei suddetti reati, al rispetto dei principi di comportamento di seguito elencati che si basano anzitutto sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Anzitutto, è fatto assoluto divieto di porre in essere:

- condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 74/2000;
- qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti ed indicati nella presente Sezione.

A tali fini, le funzioni aziendali coinvolte in attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati tributari devono:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla fatturazione e alla registrazione delle fatture nelle scritture contabili obbligatorie;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nella compilazione e successiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza delle scritture private obbligatorie;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela degli interessi dell'erario ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente finalizzate a consentire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 21 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

- provvedere alla regolare presentazione della dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto e procedere al tempestivo pagamento dell'imposta dovuta;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità.

Più nel dettaglio, in relazione alle attività ed ai processi individuati al precedente Paragrafo 2 come "sensibili", è fatto obbligo di:

- conservare, per ogni operazione contabile, agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
 - 1) l'agevole registrazione contabile;
 - 2) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
 - 3) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi
- documentare in modo coerente e congruo ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);
- garantire il più possibile, all'interno dei processi aziendali, che funzioni separate decidano un'operazione, la autorizzino, la eseguano operativamente, la registrino e la controllino;
- formalizzare e documentare adeguatamente i controlli effettuati nell'ambito del singolo processo e/o operazione, affinché sia possibile, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare;
- formalizzare adeguatamente i controlli effettuati, riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; archiviare i documenti in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti (le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico);
- nella gestione della fatturazione prevedere:
 - 1) l'utilizzo di apposito sistema informatico nel quale viene inserito l'ordine d'acquisto e la nota di ricevimento merce/realizzazione della prestazione richiesta;

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 22 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

- 2) il controllo da parte della Funzione competente degli aspetti formali delle fatture, ossia verificare che la fattura sia di pertinenza della Società e sia correttamente compilata;
- 3) la registrazione delle fatture su un documento informatico o cartaceo, inserendo una serie di elementi quali la denominazione del fornitore, la data di ricevimento, l'importo, il referente interno interessato dalla prestazione;
- 4) l'apposizione della data e del timbro protocollo sulla fattura.

La Società utilizza strumenti normativi che, con riferimento alle attività di verifica, approvazione tecnica ed autorizzazione al pagamento di fatture, prevedono:

- la verifica delle fatture volta a verificare la corrispondenza del prezzo indicato sulla fattura in originale con il prezzo indicato nell'ordine d'acquisto o nella nota di ricevimento merce o, ancora, nel contratto;
- l'approvazione tecnica delle fatture da parte della Direzione richiedente che certifica la consegna del bene o l'esecuzione dei servizi in conformità alle specifiche tecniche e ai valori assegnati nell'ordine di acquisto;
- l'autorizzazione al pagamento solo successivamente alla verifica della regolarità di tutte le autorizzazioni precedenti;
- la registrazione nel sistema contabile della fattura e successivo pagamento alla scadenza.

5. PROCEDURE SPECIFICHE

In seguito all'analisi dei rischi come illustrata al precedente Paragrafo 2, AS 24 ITALIA applica alcuni presidi e procedure finalizzati a ridurre il rischio di commissione del reato oggetto della presente Sezione.

In particolare:

- la Società utilizza SAGE, un gestionale interno che gestisce, la contabilità ed il bilancio, prevedendo che le fatture vengano poste all'incasso solo a seguito di opportuni controlli da parte delle altre funzioni aziendali interessate;
- i dati caricati sul predetto sistema sono tutelati da perdita e distruzione in ragione delle procedure di Back up e di Disaster Recovery adottate dalla Capogruppo;
- la Società adotta inoltre le procedure:
 - Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione (con riferimento anche ad accertamenti e delle ispezioni);

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale F	
Pag. 23 di 23	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

- Gestione della tesoreria e cassa;
- Gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione;
- Gestione delle risorse umane;
- Gestione dei Clienti, Fornitori, Consulenti e dei Liberi Professionisti.

Con specifico riferimento alle dichiarazioni fiscali è stata redatta ed applicata la procedura “Gestione delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi”.

6. IL SISTEMA DI CONTROLLO: COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il sistema di controllo predisposto da AS 24 prevede la supervisione ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello.

L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai “processi sensibili” al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle procedure e delle istruzioni operative come sopra indicate.

E' stata all'uopo redatta specifica parte speciale che regola i flussi informativi nei confronti dell'OdV, al fine di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo (Parte Speciale Z “Flussi informativi nei confronti dell'OdV”).

In ogni caso all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei “processi sensibili” e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello.

7. SANZIONI DISCIPLINARI

L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale alla sezione “Sistema disciplinare”.